

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento Autonomie Locali

Il Presidente della Regione

Assessore ad interim

delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “ *Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali – Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2022, n° 9 recante il “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n° 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n° 3*” pubblicato sulla G. U. R. S. n° 25 del 01 giugno 2022;

VISTO il D. Lgs. P. Reg. 20 Agosto 1960, n° 3 recante il “*Testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana*” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8 che individua nell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali l'organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta regionale;

VISTO l’Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n° 16 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 169 il quale dispone che: “ *le elezioni congiunte degli organi dei comuni e delle province regionali si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile ed il 30 giugno, se il mandato, decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell’anno, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre*”;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1976 n° 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali*” ed in particolare l’articolo 5 che al primo comma recita: “*Il consiglio circoscrizionale è eletto ogni volta che si rinnova, per qualsiasi causa, il consiglio comunale.*”;

VISTA la legge regionale 04 maggio 1979, n° 74 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative*”;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Provvedimenti in tema di autonomie locali ”*;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n° 7 e successive modifiche ed integrazioni recante *“Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica ”*;

VISTA la legge regionale 01 settembre 1993, n° 26 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione dei detti enti. Norme modificative ed integrative del T.U. approvato con D. Lgs. P. Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 Agosto 1992, n. 7 Titolo II ”*;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n° 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“ Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;*

VISTA la legge regionale 08 maggio 1998, n° 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n° 35, recante “ Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale ”*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ”* ove applicabile;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n° 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco ed al Presidente della Provincia Regionale ”*;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n° 30 *“Norme sull'ordinamento degli enti locali”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n° 6 recante *“Modifiche di norma in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali”*;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2012 n° 7, recante *“Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di eleggibilità alla carica di Sindaco ”* ed in particolare l'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012, n° 7, rubricato *“ Condizione di eleggibilità alla carica di Sindaco ”*;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2013, n° 8, recante *“Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere”*;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2015, n° 11, recante *“Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali, di status degli amministratori locali e dei Consigli circoscrizionali, disposizioni varie”*;

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n° 12 recante *“ Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni e di surrogazione dei consiglieri comunali”*;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n° 17 recante, *“Disposizioni in materia di elezioni del sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali ”*;

VISTA la legge regionale 29 marzo 2017 n° 6 recante *“Norme relative agli incarichi fiduciari in Enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli Enti Locali”*;

VISTA la legge regionale 05 maggio 2017 n° 7 recante “*Modifiche di norme in materia di cessazione degli Organi comunali*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n° 205 ed, in particolare, l’articolo 1, commi 236bis e 236ter;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 recante “*Norme in materia di enti locali*”;

VISTA la legge regionale del 19 febbraio 2026, n° 4 “*Norme riguardanti gli enti locali*”;

CONSIDERATO che la già richiamata legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, in particolare all’articolo 2, prevede l’applicazione della normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale;

VISTO il decreto legge n° 196 del 27 dicembre 2025 pubblicato nella G. U. R. I. serie generale n° 299 del 27 dicembre 2025-, convertito con legge del 13 febbraio 2026, n° 18 e pubblicato nella G.U.R.I. del 13 febbraio 2026 n° 36, il quale all’articolo 1 detta disposizioni sui giorni e sulla durata delle operazioni di voto, nonché di scrutinio delle schede;

VISTO l’articolo 8 del D. Lgs. P. Reg. 20 Agosto 1960, n° 3 che prevede la fissazione della data delle elezioni amministrative con decreto di convocazione dei comizi elettorali dell’Assessore regionale degli Enti locali (oggi Autonomie locali e Funzione pubblica) da emanarsi, previa deliberazione della Giunta Regionale, non oltre il 60° giorno ed, eccezionalmente, non oltre il 55° giorno antecedente la data di votazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 04 marzo 2026 con la quale viene fissata per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 07 e lunedì 08 giugno 2026, la data per l’elezione dei sindaci e dei rispettivi consigli comunali, e conseguentemente dei presidenti e dei consigli circoscrizionali del comune di Messina, per i comuni di cui all’Elenco allegato quale parte integrante della medesima deliberazione;

PRESO ATTO che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 03 marzo 2023 – Supplemento Ordinario n. 10, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 recante “*Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni*”, riguardante la popolazione residente in ciascun comune della Repubblica censita al 31 dicembre 2021 e dichiarata popolazione legale alla data anzidetta;

CONSIDERATO che ai fini dell’emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, così come previsto dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 04 marzo 2026, deve tenersi conto delle nuove situazioni giuridiche eventualmente maturate non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione con la conseguente variazione, entro il medesimo termine, dell’elenco di cui all’allegato “A” della deliberazione medesima, afferente i comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 181/Area1/S.G. del 10 novembre 2025 con il quale, al fine di assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni politico – amministrative, vengono temporaneamente assunte le funzioni di Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 552/GAB del 18 luglio 2025 il quale all’articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco e della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale nonché di nomina del commissario straordinario del comune di Villafranca Sicula (AG);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 556/GAB del 18 luglio 2025 il quale all’articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco e della giunta nonché di nomina del commissario straordinario del comune di Gratteri (PA);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 557/GAB del 18 luglio 2025 il quale all’articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco e della giunta e lo scioglimento del consiglio

comunale nonché di nomina del commissario straordinario del comune di Sambuca di Sicilia (AG);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 567/GAB del 09 settembre 2025 il quale all'articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco e della giunta nonché di nomina del commissario straordinario del comune di Malfa (ME);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n°577/GAB del 10 ottobre 2025 il quale all'articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco e della giunta nonché di nomina del commissario straordinario del comune di Aliminusa (PA);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 581/GAB del 09 dicembre 2025 il quale all'articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco e della giunta nonché di nomina del commissario straordinario del comune di Vallelunga Pratameno (CL);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 582/GAB del 16 dicembre 2025 il quale all'articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco e della giunta nonché di nomina del commissario straordinario del comune di Sutera (CL);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 584/GAB del 19 dicembre 2025 il quale all'articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco, giunta e consiglio ed all'articolo 2 nomina del commissario straordinario del Ali Terme (ME);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 591/GAB del 29 dicembre 2025 il quale all'articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco e della giunta nonché di nomina del commissario straordinario del comune di Saponara (ME);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 503/GAB del 26 gennaio 2026 il quale all'articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco, giunta e consiglio ed all'articolo 2 nomina il commissario straordinario del comune di Giardini Naxos (ME);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 509/GAB del 10 febbraio 2026 il quale all'articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco e della giunta ed all'articolo 2 nomina il commissario straordinario del comune di Campofelice di Fitalia (PA);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 511/GAB del 27 febbraio 2026 il quale all'articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco e della giunta ed all'articolo 2 nomina il commissario straordinario del comune di Merì (ME);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 512/GAB del 03 marzo 2026 il quale all'articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco, giunta e consiglio ed all'articolo 2 nomina il commissario straordinario del comune di Calatabiano (CT);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 513/GAB del 10 marzo 2026 il quale all'articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco e della giunta ed all'articolo 2 nomina il commissario straordinario del comune di Messina (ME);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 514/GAB del 11 marzo 2026 il quale all'articolo 1 dichiara la cessazione del sindaco, della giunta e del consiglio ed all'articolo 2 nomina il commissario straordinario del comune di Altofonte (PA);

VISTA la nota del segretario comunale del comune di Lentini (SR) prot. n° 6755 del 17 marzo 2026, assunta in pari data al n° 4637 del protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, concernente la comunicazione dell'intervenuta approvazione della mozione di sfiducia al sindaco;

VISTA la pec della segreteria generale del medesimo comune di Lentini del 19 marzo 2026, acquisita in pari data al n° 4814 del protocollo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, con la quale, nel fare seguito alla predetta nota prot. n° 6755 del 17 marzo 2026, è stata trasmessa la deliberazione del consiglio comunale n° 16 del 16 marzo 2026 concernente l'approvazione della mozione di sfiducia al sindaco;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n° 35 e successive modifiche ed integrazioni l'approvazione della suddetta mozione determina la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale con la nomina di un commissario straordinario, in fase di adozione, ai sensi del successivo articolo 11 il quale rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile;

CONSIDERATO pertanto che i menzionati comuni vanno inseriti, ai sensi del su richiamato articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n° 35, fra quelli chiamati al rinnovo degli organi elettivi nel primo turno elettorale utile ovvero quello la cui data è fissata col presente decreto;

CONSIDERATO che il consiglio comunale del comune di Randazzo (CT) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 con D.P.R. del 26 gennaio 2024 per un periodo di 18 mesi, e che la gestione commissariale straordinaria è stata rinnovata per un ulteriore periodo di 6 mesi con D.P.R. del 05 giugno 2025, con scadenza quindi, in data 26 gennaio 2026;

VISTO l'art. 143 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante *“Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti”*, il quale, al comma 10, disciplina il rinnovo degli organi elettivi dei comuni interessati a tali tipologie di procedure e provvedimenti;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dalla richiamata normativa, che disciplina la fattispecie in trattazione, il comune di cui sopra va inserito fra quelli interessati al rinnovo degli organi elettivi nel turno elettorale la cui data è fissata col presente decreto;;

RITENUTO di dovere, conseguentemente, convocare i comizi elettorali per l'elezione dei sindaci e dei rispettivi consigli comunali nonché dei presidenti dei consigli circoscrizionali e dei rispettivi consigli delle circoscrizioni del comune di Messina, di cui all'allegato “A” parte integrante del presente decreto, per i giorni di **domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 07 e lunedì 08 giugno 2026**, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 04 marzo 2026;

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, per i giorni di **domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026**, è fissata la data delle elezioni:

- a) dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni di cui all'allegato “A”, parte integrante del presente decreto;
- b) dei presidenti dei consigli circoscrizionali e dei rispettivi consigli delle circoscrizioni del comune di Messina, di cui al medesimo allegato “A”, parte integrante del presente decreto;

Art. 2

Per i giorni di **domenica 07 e lunedì 08 giugno 2026** è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione dei Sindaci, di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art.3

L'Assessore Regionale alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 8 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n° 3, si riserva eventuali modifiche all'allegato “A” del presente decreto, entro e non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, per situazioni giuridiche maturate entro il predetto termine.

Art. 4

Ai sensi del Decreto Legge n° 196 del 27 dicembre 2025, convertito in Legge del 13 febbraio 2026, n° 18 e pubblicato nella G.U.R.I. del 13 febbraio 2026 n° 36, e dall'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, rubricato *“Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale”*, **le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di**

domenica, 24 maggio 2026, dalle ore 07:00 alle ore 23:00, e nella giornata di lunedì, 25 maggio 2026, dalle ore 07:00 alle ore 15:00 e, in caso di secondo turno di ballottaggio, nella giornata di domenica 07 giugno 2026-, dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e nella giornata di lunedì 08 giugno 2026, dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

Art. 5

Il presente decreto sarà comunicato ai Presidenti delle Corti di Appello competenti per territorio, e, per mezzo dei Prefetti, ai Sindaci ed ai Commissari Straordinari, i quali ne daranno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione, nonché ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali;

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul Sito Istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n° 21 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.

Palermo, li 23 marzo 2026

Il Presidente della Regione
Assessore *ad interim*
per le Autonomie Locali e
la Funzione Pubblica
On.le Renato Schifani

ALLEGATO "A" AL DECRETO ASSESSORIALE N° 125 DEL 23 marzo 2026								
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI Servizio 5° Ufficio Elettorale Via Trinacria 34/36 90144 - Palermo								
Servizio 5° Ufficio Elettorale Elenco comuni al voto amministrative 2026								
N°	Prov.	COMUNI	Ult. Elez.	Scad. Naturale	Proporzionale	Maggioritario	Consiglieri	Sezioni
1	AG	AGRIGENTO	2020	2026	55.849		24	55
2	AG	CAMASTRA	2020	2026		1.947	10	3
3	AG	CAMMARATA	2020	2026		5.920	12	6
4	AG	CASTELTERMINI	2020	2026		7.384	12	12
5	AG	RAFFADALI	2020	2026		12.184	16	12
6	AG	RIBERA	2020	2026	17.986		16	21
7	AG	SAMBUCA DI SICILIA	2023	2028		5.418	12	7
8	AG	SICULIANA	2020	2026		4.176	12	7
9	AG	VILLAFRANCA SICULA	2022	2027		1.345	10	2
10	CL	BOMPENSIERE	2020	2026		513	10	1
11	CL	MUSSOMELI	2020	2026		10.011	16	11
12	CL	SANTA CATERINA VILLARMOSA	2020	2026		4.785	12	7
13	CL	SERRADIFALCO	2020	2026		5.588	12	8
14	CL	SUTERA	2023	2028		1.209	10	3
15	CL	VALLELUNGA PRATAMENO	2021	2027		3.164	12	4
16	CL	VILLALBA	2020	2026		1.446	10	3
17	CT	BRONTE	2020	2026	18.307		16	20
18	CT	CALATABIANO	2021	2027		5.137	12	7
19	CT	MASCALI	2020	2026		14.287	16	14
20	CT	MILO	2020	2026		1.038	10	2
21	CT	PEDARA	2020	2026		14.915	16	11
22	CT	RANDAZZO	2022	2027		10.313	16	12
23	CT	SAN GIOVANNI LA PUNTA	2020	2026	23.649		16	20
24	CT	SAN PIETRO CLARENZA	2020	2026		8.229	12	6
25	CT	TRECASTAGNI	2020	2026		11.230	16	7
26	EN	AGIRA	2020	2026		7.726	12	12
27	EN	CENTURIPPE	2020	2026		5.129	12	6
28	EN	ENNA	2020	2026	25.815		24	35
29	EN	NICOSIA	2020	2026		12.877	16	16
30	EN	PIETRAPERZIA	2020	2026		6.387	12	14
31	EN	VALGUARNERA CAROPEPE	2020	2026		7.082	12	12
32	ME	ALI' TERME	2023	2028		2.369	10	2
33	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	2020	2026	40.029		24	48
34	ME	BASICO'	2020	2026		532	10	1
35	ME	GIARDINI NAXOS	2020	2026		9.148	12	13
36	ME	GRANITI	2020	2026		1.449	10	2
37	ME	LIMINA	2020	2026		738	10	2
38	ME	MALFA	2022	2027		978	10	1
39	ME	MALVAGNA	2020	2026		639	10	1
40	ME	MERI'	2021	2027		2.322	10	2
41	ME	MESSINA	2021	2027	221.246		35	253
42	ME	MILAZZO	2020	2026	30.397		24	37
43	ME	MIRTO	2020	2026		906	10	2
44	ME	NASO	2020	2026		3.513	12	7
45	ME	RACCUJA	2020	2026		889	10	2
46	ME	SAN SALVATORE DI FITALIA	2020	2026		1.150	10	2
47	ME	SAPONARA	2022	2027		3.704	12	6
48	ME	SAVOCA	2020	2026		1.697	10	3
49	PA	ALIMINUSA	2020	2026		1.089	10	2
50	PA	ALTOFONTE				9.903	12	8
51	PA	CALTAVUTURO	2020	2026		3.612	12	5
52	PA	CAMPOFELICE DI FITALIA	2022	2027		467	10	1
53	PA	CARINI	2020	2026	39.275		24	27

54	PA	GODRANO	2020	2026		1.063	10	1
55	PA	GRATTERI	2023	2028		873	10	2
56	PA	ISOLA DELLE FEMMINE	2020	2026		7.084	12	5
57	PA	LASCARI	2020	2026		3.674	12	3
58	PA	MISILMERI	2020	2026	28.894		16	20
59	PA	POLIZZI GENEROSA	2020	2026		2.975	10	4
60	PA	POLLINA	2020	2026		2.854	10	4
61	PA	SANTA CRISTINA GELA	2020	2026		990	10	1
62	PA	SCILLATO	2020	2026		614	10	1
63	PA	TERMINI IMERESE	2020	2026	25.082		16	30
64	PA	VILLABATE	2020	2026	19.731		16	15
65	RG	ISPICA	2020	2026	16.187		16	14
66	SR	AUGUSTA	2020	2026	34.715		24	41
67	SR	FLORIDIA	2020	2026	21.471		16	20
68	SR	LENTINI	2021	2027	21.926		16	32
69	TP	CAMPOBELLO DI MAZARA	2020	2026		11.463	16	14
70	TP	GIBELLINA	2020	2026		3.801	12	6
71	TP	MARSALA	2020	2026	80.474		24	80
					721.033	249.936	977	1.076
Totale popolazione			970.969					
Totale comuni con sistema maggioritario					54			
Totale comuni con sistema proporzionale					17			

ELENCO CIRCOSCRIZIONI AL VOTO AMMINISTRATIVE 2026							
N°	Prov.						
1	ME	CIRCOSCRIZIONI	ult. Elezioni	Scad. Naturale	Popolazione	N. circoscrizioni	sezioni
			2022	2027	221.246	7	253